

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Art. 6

(Indennità di fine mandato)(4)

- 1.** Ai consiglieri regionali che non vengano rieletti o che non si ripresentino candidati spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'indennità di fine mandato di cui alla lettera c) dell'articolo 1.
- 2.** La stessa indennità spetta altresì ai consiglieri che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
- 3.** In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del consigliere.
- 4.** L'indennità di fine mandato è pari all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale, moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato per un massimo di dieci anni; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

(1)(2)(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 13, L. R. 1/2007

2 Parole sostituite al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.

3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.

4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 3, L. R. 3/2014